

Accordo relativo al trattamento dei RAEE domestici e alla qualificazione delle aziende che effettuano tale trattamento

Ai sensi dell'articolo 33 comma 5 lettera g) del Decreto Legislativo 49/2014

Il Comitato di Gestione dell'Accordo delibera di pubblicare le seguenti

NOTE ESPLICATIVE

Sommario

Nota 1 – Norme relative alle sub categorie per cui non sono state pubblicate le relative Specifiche Tecniche	2
Nota 2 – Norme transitorie relative ad impianti già accreditati secondo l'Accordo di programma 2016 (AdP 2016).....	2
Nota 3 – Definizione tipologia di trattamento “manuale” ai fini della definizione dei requisiti di esecuzione del lotto.....	4
Nota 4 – Applicazione “Art 12 - Misure eccezionali per gestione emergenze di trattamento” - Raggruppamento 3.	5
Nota 5 –Emergenza Raggruppamento 3 – Deroga temporanea Accordo sul Trattamento	5
Nota 6 –Tempi minimi di verifica – Chiarimenti ed esempi	6

Nota 1 – Norme relative alle sub categorie per cui non sono state pubblicate le relative Specifiche Tecniche

Settembre
2021

I RAEE delle sub categorie individuate nell'Allegato 2 all'Accordo, per i quali non siano state ancora pubblicate le relative specifiche tecniche e la documentazione annessa, possono essere trattati presso gli impianti accreditati per il raggruppamento di cui la sub categoria fa parte, purché gli stessi impianti siano in possesso di adeguati provvedimenti autorizzativi.

In alternativa, i RAEE possono essere conferiti dagli impianti accreditati ad altri impianti, anche non accreditati, purché gli stessi siano in possesso di adeguati provvedimenti autorizzativi e subordinatamente alla accettazione di un impegno a fornire adeguate evidenze del trattamento a cui sono sottoposti i RAEE e del tasso di recupero e riciclaggio raggiunto.

Questa possibilità viene automaticamente meno decorsi 6 mesi dalla pubblicazione delle Specifiche Tecniche di ciascuna specifica sub – categoria (come definito nell'art.15 dell'Accordo).

Nota 2 – Norme transitorie relative ad impianti già accreditati secondo l'Accordo di programma 2016 (AdP 2016).

Settembre
2021

Art. 15 (Norme transitorie e finali)

I soggetti accreditati sulla base del precedente Accordo per il trattamento, sottoscritto in data 12 maggio 2016 (Adp 2016), conservano l'accreditamento fino alla naturale scadenza dello stesso, subordinatamente:

- a. al superamento delle verifiche (o audit) di mantenimento di cui all'articolo 7, entro i termini previsti per le stesse nel presente Accordo;*
- b. al superamento delle eventuali verifiche infra-periodo di cui all'articolo 8 del presente Accordo;*
- c. all'adempimento degli obblighi di comunicazione previsti all'articolo 9 del presente Accordo;*
- d. ottenimento della certificazione ISO14001 o EMAS (se non già in possesso) entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore dell'accordo.*

Il requisito **d)** è verificato a seguito dell'invio (a cura del soggetto accreditato) della evidenza dell'ottenimento della certificazione ISO14001 o EMAS al Centro di Coordinamento RAEE, tramite indirizzo di posta calendario.audit@cdcraee.it entro il **15 aprile 2022**.

Il requisito **c)** è relativo agli obblighi, per tutti i soggetti accreditati e/o certificati, di comunicazione al

Centro di Coordinamento RAEE delle informazioni previste dall'Accordo. Tali adempimenti devono essere soddisfatti da tutti i soggetti certificati (e quindi anche dai soggetti accreditati nel secondo l'AdP 2016) a partire dal 01/01/2022 ed in particolare secondo le seguenti scadenze:

- *composizione dei raggruppamenti per sub-categorie, in % di peso*

Comunicazione trimestrale, secondo il modello predisposto dal CdC, da inviarsi:

I trimestre: entro 30 aprile
II trimestre: entro 31 luglio
III trimestre: entro 31 ottobre
IV trimestre: entro 31 gennaio

- *dettaglio, per ciascuna sub-categoria, di:*

a. *volumi trattati,*
b. *volumi in stoccaggio,*
c. *volumi inviati ad altro impianto accreditato o certificato;*

Comunicazione semestrale, secondo il modello predisposto dal CdC, da inviarsi:

I semestre: entro 31 luglio
II semestre: entro 31 gennaio

- *dettaglio, per ciascuna sub-categoria, delle quantità ottenute della/e frazione/i indicatore dell'avvenuto trattamento*

Comunicazione semestrale, secondo il modello predisposto dal CdC, da inviarsi:

I semestre: entro 31 luglio
II semestre: entro 31 gennaio

Il requisito **b)** è valido per tutti gli impianti accreditati con AdP 2016 o accreditati / certificati con AdP 2021

Il requisito **a)** si intende così declinato, per tutti i raggruppamenti

1. Impianti con accreditamento in scadenza nel corso del 2021 e del 2022:

Nessun audit di mantenimento. Il soggetto interessato dovrà avviare un nuovo iter di certificazione secondo l'AdP 2021.

2. Impianti con accreditamento in scadenza nel corso del 2023

Un audit di mantenimento da sostenersi nel corso del 2022, in un periodo compreso tra i 14

mesi ed i 10 mesi prima della scadenza dell'accreditamento.

Esempio:

impianto con accreditamento in scadenza in data 31.05.2023;

l'audit di mantenimento deve essere condotto nella sua interezza (compresa risoluzione eventuali NC) nel periodo tra il 31.03.2022 ed il 31.07.2022.

Impianti con accreditamento in scadenza nel corso del 2024

Un audit di mantenimento da sostenersi nel corso del 2022, in un periodo compreso tra i 26 mesi ed i 22 mesi prima della scadenza dell'accreditamento.

Un audit di mantenimento da sostenersi nel corso del 2023, in un periodo compreso tra i 14 mesi ed i 10 mesi prima della scadenza dell'accreditamento.

Esempio:

impianto con accreditamento in scadenza in data 31.05.2024;

l'audit di mantenimento 2022 deve essere condotto nella sua interezza (compresa risoluzione eventuali NC) nel periodo tra il 31.03.2022 ed il 31.07.2022.

L'audit di mantenimento 2023 deve essere condotto nella sua interezza (compresa risoluzione eventuali NC) nel periodo tra il 31.03.2023 ed il 31.07.2023.

Nota 3 – Definizione tipologia di trattamento “manuale” ai fini della definizione dei requisiti di esecuzione del lotto.

Settembre
2021

In aggiunta a quanto definito nelle singole specifiche tecniche, ai fini della definizione delle quantità minime su cui deve essere condotto il lotto e della necessità di effettuare o meno specifiche analisi di laboratorio sulle frazioni prodotte, si specifica che:

- Con il termine “impianti che effettuano il trattamento manuale”, si intendono impianti che svolgono la messa in sicurezza e ottengono la frazione indicatore dell'avvenuto trattamento senza l'utilizzo di trituratori o laceratori.

La presenza di trituratori, laceratori o altra strumentazione finalizzata invece alla sola riduzione volumetrica non legata all'ottenimento della frazione indicatore dell'avvenuto trattamento non interferisce nella definizione della tipologia di impianto

Nota 4 – Applicazione “Art 12 - Misure eccezionali per gestione emergenze di trattamento” - Raggruppamento 3.

Novembre
2021

Il Comitato di Gestione, riscontrata la situazione emergenziale nella gestione del Raggruppamento 3, delibera di applicare le misure eccezionali previste dall’art 12 all’Accordo nella seguente declinazione:

I Sistemi Collettivi e/o gli impianti di trattamento accreditati per R3 possono conferire per il trattamento volumi delle sub categorie 6 (Schermi a CRT) o 7(Schermi Piatti) ad impianti autorizzati con un processo di certificazione in corso, purché gli stessi impianti:

- 1. Abbiano già formalizzato l’attivazione del processo di certificazione dandone comunicazione al Centro di Coordinamento tramite compilazione dell’apposito modulo (LINK).*
- 2. Pianifichino un audit di verifica entro 2 mesi dalla attivazione del processo di certificazione (punto 1).*
- 3. Concludano, positivamente, il processo di certificazione (con superamento dell’audit e chiusura di tutte le eventuali Non Conformità) entro 6 mesi dalla richiesta di attivazione del processo di certificazione (punto 1).*

Nell’applicazione delle misure eccezionali descritte vengono confermate le misure compensative previste nei commi 3 e 4 dell’Articolo 12.

Le misure eccezionali qui declinate si intendono valide dal 02/11/2021 (data di pubblicazione del presente documento) e sino al 30 aprile 2022, salvo diverse disposizioni del Comitato di Gestione.

La presente Nota 4 si intende superata dalla Nota 5 all’interno dei termini temporali ivi definiti.

**Nota 5 –Emergenza Raggruppamento 3 – Deroga temporanea
Accordo sul Trattamento**

• Feb 2022
• Nov 2021

Il Comitato di Gestione, riscontrata la situazione emergenziale nella gestione del Raggruppamento 3, e verificato che le misure individuate non sono sufficienti a garantire i servizi di ritiro, approva, in via eccezionale e non ripetibile, la seguente deroga temporanea all’accordo sul Trattamento per R3: i Sistemi Collettivi potranno utilizzare per l’invio a trattamento di R3 impianti autorizzati, anche se non certificati, per un tempo massimo di 3 mesi.

Tale deroga si intende valida dal 12 novembre 2021 e termina il 12 febbraio 2022, salvo diverse disposizioni del Comitato di Gestione.

Tale misura non richiede il versamento delle misure economiche compensative.

Il Comitato di Gestione, in considerazione del permanere della situazione di criticità, definisce di mantenere l'attuale deroga sul trattamento di R3 sino al 30.06.2022.

Nota 6 – Tempi minimi di verifica – Chiarimenti ed esempi

Dicembre 2021

Le indicazioni relative ai tempi minimi di verifica sono riportate nel Regolamento operativo, allegato 1. Le giornate indicate (intese come giornate lavorative di 8 ore/auditor) sono giornate minime, e non sono da intendersi come numero di giornate standard. Il numero di giornate minime, infatti, potrebbe non essere sufficiente per l'esecuzione delle verifiche richieste, in ragione della tipologia di impianto, dell'organizzazione delle attività e della tipologia / quantità di flussi gestiti.

Di seguito vengono forniti alcuni esempi, suddivisi per tipologia di verifica (certificazione / mantenimento) e per subcategoria.

Verifiche di certificazione - Sub categorie riconducibili al raggruppamento 1

	Attività	Durata minima	Sovrapposizioni
A	Requisiti generali e di monitoraggio	1 g/auditor	Attività C
B	Fase 1 (per sc 1, 1A; 1B)	1 g/auditor	Attività C
C	Fase 2&3 (per sc 1, 1A; 1B)	2 g/auditor	Attività A , attività B , attività D , attività E
D	Lotto (per sc 2, 3)	½ g/auditor	Attività C
E	Fase 0 (per sc 1A; 1B)	Dipende da impianto	Attività C

Esempi

- Solo sub-categoria 1 (frigoriferi Mix):

$$A (1 \text{ g/a}) + B (1 \text{ g/a}) + C (2 \text{ g/a}) = 4 \text{ g/a} \rightarrow \text{con sovrapposizioni} = 2 \text{ g/a min}$$


In sovrapposizione alle altre attività


- Sub - categoria 1 (frigoriferi Mix) + Sub categoria 2 (climatizzatori):

$$A_{(sc1)} (1 \text{ g/a}) + A_{(sc2)} (1 \text{ g/a}) + B (1 \text{ g/a}) + C (2 \text{ g/a}) + D (\frac{1}{2} \text{ g/a}) = 5,5 \text{ g/a} \rightarrow \text{con sovrapposizioni} = 3,5 \text{ g/a min}$$


In sovrapposizione alle altre attività

- Sub - categoria 1 (frigoriferi Mix) + Sub - categoria 2 (climatizzatori) + Sub - categoria 3 (ammoniaca):

$$A_{(sc1)} (1 \text{ g/a}) + A_{(sc2)} (1 \text{ g/a}) + A_{(sc3)} (1 \text{ g/a}) + B (1 \text{ g/a}) + C (2 \text{ g/a}) + D_{(sc2)} (\frac{1}{2} \text{ g/a}) + D_{(sc3)} (\frac{1}{2} \text{ g/a}) = 7 \text{ g/a} \rightarrow$$


In sovrapposizione tra loro *In sovrapposizione alle altre attività*

→ con sovrapposizioni = **4 g/a min**

Nota: la sovrapposizione tra diverse attività, laddove prevista, è possibile subordinatamente alla fattibilità tecnica ed alla possibilità di verifica da parte dell'auditor.

Verifiche di certificazione - Sub categorie riconducibili ai raggruppamenti 2,3,4,5

	Attività	Durata minima	Sovrapposizioni
A	Requisiti generali e di monitoraggio	1/2 g/auditor	<i>Nessuna - Eventuali giornate ulteriori, rispetto alla durata minima, possono essere sovrapposte ad altre attività.</i>
B	Lotto	1 g/auditor	

Esempi

- Solo sub-categoria 5 (R2): $A (1/2 \text{ g/a}) + B (1 \text{ g/a}) = 1,5 \text{ g/a min.}$
- Solo sub-categoria 9 (R4 elettronica di consumo): $A (1/2 \text{ g/a}) + B (1 \text{ g/a}) = 1,5 \text{ g/a min.}$
- Sub-categoria 5 + sub-categoria 9:

$$A_{(sc\ 5)} (1/2 \text{ g/a}) + A_{(sc\ 9)} (1/2 \text{ g/a}) + \underbrace{B_{(sc\ 5)} (1 \text{ g/a}) + B_{(sc\ 9)} (1 \text{ g/a})}_{\text{In sovrapposizione tra loro}} = 3\text{g/a} \rightarrow \text{con sovrapposizioni } 2 \text{ g/a min.}$$

Nota: l'esecuzione di lotti in sovrapposizione, laddove prevista, è possibile subordinatamente alla fattibilità tecnica ed alla possibilità di verifica da parte dell'auditor.

Verifiche di mantenimento - Sub categorie riconducibili al raggruppamento 1

	Attività	Durata minima	Sovrapposizioni
A	Requisiti generali e di monitoraggio	1 g/auditor	massimo di 2 sub- categorie
B	Campionamenti	--	

Esempi

- Solo sub-categoria 1 (frigoriferi Mix):

$$A (1 \text{ g/a}) + B = 1 \text{ g/a min}$$

- Sub - categoria 1 (frigoriferi Mix) + Sub categoria 2 (climatizzatori):

$$A_{(sc1)} (1 \text{ g/a}) + A_{(sc2)} (1 \text{ g/a}) + B = 2 \text{ g/a} \rightarrow \text{con sovrapposizioni} = 1 \text{ g/a min}$$

*In sovrapposizione tra loro
(max 2 sub-categorie)*

- Sub - categoria 1 (frigoriferi Mix) + Sub - categoria 2 (climatizzatori) + Sub - categoria 3 (ammoniaca):

$$A_{(sc1)} (1 \text{ g/a}) + A_{(sc2)} (1 \text{ g/a}) + A_{(sc3)} (1 \text{ g/a}) + B = 3 \text{ g/a} \rightarrow \text{con sovrapposizioni} = 2 \text{ g/a min}$$

*In sovrapposizione tra loro
(max 2 sub-categorie)*

Verifiche di mantenimento - Sub categorie riconducibili ai raggruppamenti 2,3,4,5

	Attività	Durata minima	Sovrapposizioni
A	Requisiti generali e di monitoraggio	1 g/auditor	massimo di 2 sub-categorie
B	Campionamenti	--	

Esempi

- Solo sub-categoria 5 (R2):

$$A_{(sc5)} (1 \text{ g/a}) + B = 1 \text{ g/a min}$$

- Sub - categoria 5 (R2) + Sub categoria 9 (R4 elettronica di consumo):

$$A_{(sc5)} (1 \text{ g/a}) + A_{(sc9)} (1 \text{ g/a}) + B = 2 \text{ g/a} \rightarrow \text{con sovrapposizioni} = 1 \text{ g/a min}$$

*In sovrapposizione tra loro
(max 2 sub-categorie)*

- Sub - categoria 5 (R2) + Sub categoria 9 (R4 elettronica di consumo) + Sub - categoria 10 (lampade):

$$A_{(sc5)} (1 \text{ g/a}) + A_{(sc9)} (1 \text{ g/a}) + A_{(sc10)} (1 \text{ g/a}) + B = 3 \text{ g/a} \rightarrow \text{con sovrapposizioni} = 2 \text{ g/a min}$$

*In sovrapposizione tra loro
(max 2 sub-categorie)*

